

Separazione delle carriere e cultura della giurisdizione tra *apparenza* e *realtà**

di
Luca Longhi**

Sommario: 1. Breve premessa metodologica. 2. Un disegno in linea con il modello costituzionale del giusto processo. 3. La separazione delle carriere: un'opzione nient'affatto estranea allo spirito della Carta. 4. Dove "uno vale *veramente* uno". 5. L'amministrazione della giustizia nel paradigma delle formazioni sociali. 6. Note conclusive. Un'opportunità per far avanzare la nostra civiltà giuridica.

1. Breve premessa metodologica

Il dibattito sulla riforma Nordio sulla c.d. separazione delle carriere¹ è entrato nella sua fase cruciale, nella quale il confronto tra le diverse posizioni in campo si fa giorno dopo giorno sempre più aspro, assumendo non di rado accenti da "guerra di religione" che di certo non rendono un servizio utile all'opinione pubblica.

Nelle pagine che seguono, si cercherà di approcciare il tema da un punto di vista tecnico-giuridico, da operatore pratico prima che da cultore del diritto costituzionale, provando a lasciare in disparte la polemica politica che fa da sfondo alla campagna

* Relazione svolta al convegno "La riforma del CSM" svoltosi presso l'Università degli Studi di Salerno il 4 dicembre 2025.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico Università Telematica Pegaso (Napoli).

¹ Legge di revisione costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

referendaria² e che francamente molto poco appassiona gli *addetti ai lavori* degli affari giudiziari.

Occorre, tuttavia, precisare, per una questione di onestà intellettuale, che le considerazioni che ci si accinge a formulare sono assolutamente soggettive e non rivestono, dunque, alcun carattere di assolutezza, essendo del tutto legittimo utilizzare argomenti favorevoli o contrari ai vari profili implicati dalla riforma, nonostante il tono perentorio di certe opinioni circolate negli ultimi mesi sui principali mezzi di informazione sembri talora volerci convincere del contrario.

2. Un disegno in linea con il modello costituzionale del giusto processo

Il disegno di operare una netta separazione delle carriere giudicante e requirente non rappresenta una novità assoluta nello strumentario costituzionale, posto che nella trama del titolo IV, parte II della Carta, a maggior ragione alla luce della modifica intervenuta con l. cost. n. 2/1999, sono già rintracciabili elementi sistematici pienamente coerenti con questa scelta e che, anzi, in qualche modo addirittura consigliano di aderire ad una tale opzione.

Quale sarebbe, altrimenti, la portata effettiva del disposto dell'art. 111, co. 2 Cost., nella parte in cui afferma che «[o]gni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e *imparziale*³»?

In assenza, cioè, di una netta separazione delle carriere e delle funzioni, in cosa si può dire consistano la terzietà e, soprattutto, l'imparzialità richiamate dalla disposizione nel più ampio contesto del giusto processo?

L'appartenenza ad un medesimo ordine, così come disposta dall'art. 102 Cost. nella sua formulazione vigente, con tutte le implicazioni ordinamentali previste, risulta, difatti, in contraddizione, anche solo potenziale, con il principio della parità di armi nel processo presupposto dall'art. 111 Cost.

La relazione di colleganza nonché la condivisione di quella «cultura della giurisdizione», spesso evocata di questi tempi in maniera impropria e a-tecnica, costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno dei principali connotati del giusto processo, che, in mancanza di uno sforzo concreto di adeguamento dell'ordinamento giudiziario, rischia di rimanere soltanto una vuota chimera, distante dalle possibilità di

² Ivi comprese le questioni più strettamente procedurali (raccolta firme, formulazione del quesito, indizione) che hanno animato questa lunga vigilia, i cui sviluppi pure hanno distolto da un confronto sui veri e propri contenuti della riforma.

³ Corsivo aggiunto.

comprensione del comune cittadino (ammesso che quest'ultima definizione possa rappresentare una categoria accettabile in un ragionamento che abbia ad oggetto lo svolgimento di una delle funzioni fondamentali dello Stato).

Se la cultura della giurisdizione, elemento del tutto metagiuridico e astratto, consiste nella condivisione di una medesima *forma mentis*, si tratta allora di un concetto che allontana dalle coordinate del giusto processo fissate dall'art. 111 Cost., in quanto si pone in contrasto logico proprio con il principio dell'imparzialità del giudice, pilastro indefettibile dello Stato di diritto.

Si pensi ancora all'attuale articolazione del sistema correntizio che postula occasioni di adesione comune ad una medesima associazione per magistrati adibiti a funzioni strutturalmente distinte, che potrebbe non giovare, soprattutto in particolari tipologie di processi, all'attuazione di quell'imparzialità sulla quale dovrebbe essere imperniato l'esercizio della giurisdizione.

In quest'ottica, non può esservi, dunque, nessuno scandalo nell'assunzione di una simile misura, che contribuisce piuttosto a creare le condizioni dell'imparzialità, anche solo sul piano dell'*apparenza*, che riveste in materia, com'è noto, una rilevanza assolutamente sostanziale.

Per i motivi osservati, una separazione "netta" delle carriere, nei termini definiti dalla riforma, conferisce spessore ad una disposizione altrimenti destinata a rimanere priva di un autonomo ambito concettuale, ovvero l'art. 101, co. 1 Cost., con il quale si apre, non a caso, il titolo IV, parte II, a ribadire il fatto che la giurisdizione, ben lungi dal costituire un appannaggio esclusivo dell'ordine giudiziario, va inquadrata nella prospettiva più alta della sovranità popolare, in perfetta continuità con l'art. 1 Cost.

D'altro canto, a conferma ulteriore di quali debbano essere le dimensioni costituzionali della funzione, occorre ricordare che la norma attorno alla quale ruota l'accesso alla giustizia nel nostro sistema, ovvero l'art. 24 Cost., è significativamente collocata fuori dal titolo dedicato alla magistratura, bensì nella prima parte, quella dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, ove si ritrovano anche altre garanzie essenziali in materia di giurisdizione (pensiamo, ad es., agli artt. 25 e 27), indispensabili a coglierne la vera natura.

Tale rilievo, solo apparentemente banale, trova riscontro, del resto, in tutta una serie di profili contenuti nel titolo IV, che concorrono, a vario titolo, ognuno dalla propria angolazione, a caratterizzare la giurisdizione nel senso *democratico* appena descritto, sebbene non sempre ricevano attenzione adeguata da parte degli studiosi.

È il caso, ad esempio, della partecipazione alle sezioni specializzate di cittadini idonei estranei alla magistratura (art. 102, co. 2), della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, co. 3), dell'etero-presidenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 104, co. 2), della previsione di componenti laici nell'organo di autogoverno (art. 104, co. 4), dei magistrati onorari (art. 106, co. 2), dei consiglieri di cassazione chiamati per meriti insigni (art. 106, co. 3)⁴.

Ciascuno degli istituti indicati meriterebbe un approfondimento specifico che non può essere, per ovvi motivi, affrontato in questa sede.

Quel che conta qui evidenziare, invece, è la circostanza che il disegno costituzionale, benché sia rimasto in larga parte incompiuto, esprime una trama complessivamente orientata a temperare il potere della magistratura con elementi idonei a neutralizzarne spinte corporativistiche.

Questa esigenza sarebbe maggiormente avvertita oggi, in considerazione degli attuali equilibri tra i poteri, nella direzione del "giusto processo", a coronamento di un percorso intrapreso sin dall'introduzione del *nuovo* codice di procedura penale.

Si tratta, pertanto, alla luce dei profili illustrati, non certo di sovvertire un ordine costituzionale, quanto piuttosto di provare a dare finalmente compimento ad un modello di giurisdizione, come osservato, già tutto ricompreso nel titolo IV, eppure lasciato in questi decenni in sospenso, in uno scenario che ha visto mutare in maniera profonda i rapporti di forza tra gli attori istituzionali rispetto alle origini della nostra storia repubblicana.

3. La separazione delle carriere: un'opzione nient'affatto estranea allo spirito della Carta

Venendo al merito dei contenuti della riforma, si osserva che la stessa incide su plurime disposizioni costituzionali (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 Cost.), disponendo, in estrema sintesi, la separazione delle carriere e dei relativi Consigli superiori, l'introduzione del sorteggio quale criterio di selezione dei componenti dei Consigli, l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare per l'esercizio delle funzioni disciplinari nei riguardi dei magistrati, giudicanti e requirenti.

La stessa lettura piana del testo del ddl costituzionale evidenzia che non vi è nella riforma alcun effetto né intento di determinare alcun (anche solo potenziale)

⁴ Si rinvia, sul punto, a L. LONGHI, *La democrazia giurisdizionale. L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, Napoli, 2021, pp. 114 ss.

asservimento della magistratura requirente all'esecutivo, come sostenuto, invece, da quanti si pronunciano in senso contrario.

Si riscontra, piuttosto, la precisa volontà di rinsaldarne l'autonomia e l'indipendenza mediante la creazione di un Consiglio superiore espressamente dedicato, anch'esso presieduto dal Presidente della Repubblica.

La separazione delle carriere non costituisce affatto un'opzione avulsa dallo spirito della nostra Carta, considerato che in sede costituente personalità illustri ebbero ad esprimersi in tal senso⁵, prima che si giungesse alle soluzioni di compromesso che caratterizzarono poi la versione finale del titolo IV.

La circostanza che già allo stato attuale vi sarebbe una separazione di fatto delle funzioni, alla luce degli ostacoli nei transiti da un ruolo all'altro posti dalla normativa vigente (legge n. 71/2022), argomento utilizzato da diversi Autori critici della riforma⁶, non esclude, tuttavia, che la comune appartenenza ad un medesimo corpo (o addirittura ad una medesima corrente), per i motivi illustrati nel paragrafo precedente, renda oggi l'imparzialità un concetto del tutto sfuggente o, comunque, privo di contorni definiti.

Non è solo una mera questione di colleganza, concretamente percepibile da chi è abituato a frequentare le aule di giustizia⁷, che pure riveste una rilevanza per nulla marginale in materia.

Si tratta, piuttosto, di creare le condizioni (ordinamentali, strutturali, organizzative, culturali) perché la magistratura giudicante non veda appiattirsi il proprio operato sulle posizioni delle Procure e perché alla più volte evocata cultura della giurisdizione non rischi di sostituirsi, nei fatti, una "cultura dell'accusa" certamente contraria allo spirito costituzionale.

Per far ciò, è necessario non solo addivenire ad una soluzione "netta" (separazione delle funzioni e separazione dei corpi), come quella prevista dalla riforma, ma anche e soprattutto riequilibrare le dotazioni di organico e di mezzi a disposizione degli uffici giudiziari.

È il caso, ad esempio, del rapporto numerico, decisamente sbilanciato, disposto dall'ultima circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli

⁵ Per una breve ricostruzione del dibattito in sede costituente, con particolare riferimento alle posizioni di Bettiol e Calamandrei, si veda M.A. CABIDDU, *L'"ordine" e il "potere": a proposito di magistratura e politica*, in *Riv. AIC*, 3, 2025, pp. 286-287.

⁶ Si vedano, sul punto, i rilievi critici espressi da E. GROSSO nella sua audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 6 marzo 2025, consultabile al seguente [link](#).

⁷ Come opportunamente osservato da G.M. FLICK, *Dalla separazione delle carriere al giusto processo*, in *Sistema Penale*, 25 giugno 2025, p. 4.

uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 (cfr. art. 72), da cui si ricava un dimensionamento degli organici degli uffici Gip in rapporto alle dotazioni delle Procure, astrattamente congeniale a favorire una certa subalternità, in termini numerici e di mezzi, della magistratura giudicante rispetto a quella requirente, come i dati relativi alle percentuali di accoglimento delle richieste dei P.M. da parte dei Gip sembrano confermare.

4. Dove “uno vale veramente uno”

Per quanto concerne, poi, la questione del sorteggio, altro *punctum dolens* del dibattito, si è sostenuto che l’eliminazione del meccanismo elettorale, previsto dall’attuale formulazione dell’art. 104 Cost., spezzerebbe un necessario momento democratico contemplato dall’ordinamento.

In realtà, il CSM, visto il suo posizionamento costituzionale, sarebbe più appropriato che fosse inteso quale organo di alta amministrazione piuttosto che quale luogo di rappresentanza politica⁸, il che potrebbe condurre a valutare con minore enfasi il momento elettorale e, più in generale, lo stesso pluralismo ideologico-culturale interno alla magistratura, che si è storicamente prestato ad equivoci in ordine ad una corretta interpretazione della funzione.

Se a ciò si aggiunge che le derive conosciute dal correntismo esasperato avevano messo a nudo le criticità del sistema vigente, intaccando quella relazione di fiducia che la comunità deve riporre nell’esercizio della giurisdizione⁹, l’introduzione del sorteggio potrebbe rivelarsi una soluzione idonea ad arginare le problematiche emerse negli ultimi anni.

Del resto, i rischi insiti in tale meccanismo sarebbero in larga misura temperati dal fatto che i sorteggiabili, avendo superato un concorso particolarmente severo, sarebbero tutti muniti di requisiti (tecnici ed etici) tali da renderli comunque all’altezza della situazione, non essendo affatto detto, peraltro, che gli strumenti elettorali in vigore siano per forza adeguati a premiare il merito o la competenza.

⁸ Cfr., sul punto, N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019, p. 59; G. VERDE, art. 110, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006, pp. 2087 ss.

⁹ D. AIROMA, nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 27 febbraio 2025, p. 4, consultabile al seguente [link](#), parla di aspettativa sociale in tal senso.

Sarebbe questa l'occasione, inoltre, per poter riscattare la validità del famigerato *slogan* «uno vale uno» che, in altri settori della nostra politica nazionale, in anni recenti, aveva dato luogo ad applicazioni, invero, non sempre pienamente riuscite, riabilitandolo agli occhi dell'opinione pubblica.

In relazione, poi, all'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, si osserva che la sottrazione al CSM delle relative funzioni presenta il pregio di attenuare il carattere domestico di questa tipologia di giustizia¹⁰, in armonia con la tendenza, inaugurata sin dalla riforma del 2006, alla giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare, a maggiore garanzia dei magistrati e della collettività.

Si è eccepita, sul punto, una presunta violazione del divieto di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, co. 2 Cost.¹¹

Tuttavia, il rango costituzionale della disposizione (inserita nel “nuovo” art. 105), insieme alla circostanza che non si tratta della creazione *ex novo* di una giurisdizione speciale, bensì del mero trasferimento di funzioni da un organo di rilievo costituzionale ad un altro, induce a ritenere che l'opzione sia assolutamente legittima.

Si consideri che, in altro contesto, ma in maniera del tutto analoga e con le medesime finalità di operare una cesura tra istanze rappresentative e disciplinari, il potere disciplinare sugli avvocati, dapprima di competenza dei consigli dell'ordine, con legge n. 247/2012, è stato attribuito ai consigli distrettuali di disciplina forense di nuova istituzione (cfr. art. 50).

Alcune perplessità si sono concentrate, infine, sulla scelta di prevedere, per la componente togata dell'Alta Corte, solo magistrati che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, in relazione al disposto di cui all'art. 107, co. 3 Cost.¹²

In questo caso, le ragioni di una simile soluzione potrebbero essere ravvisate nell'esigenza di conferire all'organo disciplinare quei caratteri di esperienza ed equilibrio richiesti dalla stessa natura delle funzioni che sarebbe chiamato a svolgere,

¹⁰ Cfr. il parere espresso da M. FUMO, nella sua audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 20 febbraio 2025, p. 2, consultabile al seguente [link](#), che vede in questa misura un'attenuazione del carattere domestico della giustizia disciplinare.

¹¹ Si vedano, sul punto, anche le considerazioni critiche espresse da G. DE MINICO, nella sua audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 27 febbraio 2025, p. 9, consultabile al seguente [link](#), in ordine ad una presunta violazione del divieto di istituire giudici speciali, alla cui categoria, a suo avviso, sarebbe da ascrivere l'Alta Corte.

¹² Si veda, ad es., la posizione critica di R. ROMBOLI, *La riforma costituzionale della magistratura: la maschera della separazione delle carriere ed il volto della eliminazione del modello Csm voluto dal Costituente*, in www.ordinamentogiudiziario.info, 15 luglio 2025.

prevalente, a mio avviso, rispetto a certe rivendicazioni generazionali, delle quali a volte si tende ad esagerare la portata effettiva.

La previsione in questione, difatti, non appare in contrasto con il principio dell'uguaglianza dei magistrati («[i] magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni»), posto che non attiene allo svolgimento delle funzioni giudiziarie vere e proprie, ma ha riguardo ad altro ambito.

Saranno, comunque, le leggi ordinarie di attuazione le sedi naturali nelle quali andrà valutata l'efficacia concreta delle misure individuate dalla riforma (si pensi, ad esempio, alla disciplina del sorteggio o alla tipizzazione delle fattispecie di illeciti disciplinari) che, per le motivazioni osservate, possono assumere al momento una rilevanza solamente astratta.

5. L'amministrazione della giustizia nel paradigma delle formazioni sociali

L'itinerario concettuale sopra ricostruito, che tiene *insieme* gli artt. 1, 24, 101 e 111 Cost., aiuta a mettere correttamente a fuoco una riforma che si limita a prevedere un diverso assetto organizzativo dell'ordinamento giudiziario, non senza una certa coerenza, peraltro, come si è potuto osservare, con lo spirito ravvisabile nella trama originaria del titolo IV.

La ricostruzione fornita nei paragrafi che precedono si pone, inoltre, in una relazione di continuità logica con la stessa visione del processo quale "formazione sociale" (in quanto *actus trium personarum*), ove il soggetto vede riconosciuta la tutela dei propri diritti, che si può ricavare dalla rilettura dalle celebri conferenze *messicane* di Piero Calamandrei¹³.

In tal modo, si potranno scongiurare le mistificazioni di quanti, nel corso di questa lunga vigilia referendaria, hanno cercato di sovrapporre alle istanze corporative di una parte della magistratura una presunta e non meglio definita battaglia in difesa della Costituzione, come se quest'ultima non contemplasse la possibilità di una sua revisione o come se una sola singola categoria professionale potesse pretendere di assurgere a portavoce esclusiva dei suoi valori, prospettiva quest'ultima, evidentemente,

¹³ Si veda, sul punto, S. BOCCAGNA, *Il processo come metodo. Sei lezioni messicane sul processo civile, a partire dalle conferenze messicane di P. Calamandrei*, in corso di pubblicazione.

inaccettabile nel quadro del pluralismo sociale e ideologico che caratterizza il nostro ordinamento¹⁴.

Nessun allarme democratico potrebbe scaturire dall'entrata in vigore della riforma, posto che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, nel suo disegno complessivo non vi sono elementi tali da determinare una soggezione della funzione requirente all'esecutivo.

D'altronde, a riprova del fatto che l'unità delle carriere non costituisce un dogma insuperabile, si osserva che la Corte, già con sentenza n. 37/2000, resa nell'ambito di un giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del r.d. n. 12/1941, ebbe ad affermare che «[l]a Costituzione (...) pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti¹⁵», confermando, dunque, la possibilità di ipotizzare un modello di ordinamento giudiziario diverso da quello attuale.

Si tratta, più semplicemente, di un tentativo di porre fine alle derive cui ha dato vita nel corso dei decenni un certo correntismo esasperato, con rimedi che potranno essere giudicati in maniera più o meno favorevole, ma che, solo all'esito dell'eventuale legge ordinaria di attuazione (cui nel testo del ddl cost. si fa rinvio), potranno essere valutati nella loro efficacia concreta.

6. Note conclusive. Un'opportunità per far avanzare la nostra civiltà giuridica

In estrema sintesi e tenuto conto delle riflessioni sviluppate nei paragrafi che precedono, in attesa dell'esito del referendum, si possono formulare le seguenti brevi note conclusive, che, per una maggiore comodità di lettura, vengono articolate per punti.

- L'impianto originario del titolo IV, parte II Cost. non osta ad una diversa organizzazione dell'ordine giudiziario; anzi, una separazione delle carriere nei termini previsti dalla riforma sarebbe certamente coerente con lo schema costituzionale del giusto processo e con il modello cui è informato il codice Vassalli, contribuendo a

¹⁴ Come nel caso, ad es., dell'opuscolo informativo diramato nell'occasione e pubblicato al seguente [link](#), ove si definisce il ddl in esame «[u]na riforma che, stravolgendo l'attuale assetto costituzionale e l'equilibrio tra i poteri dello Stato, sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione, riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini».

¹⁵ Cfr. punto 5 cons. dir.

conferire senso compiuto a concetti che appaiono spesso privi di una portata effettiva nella percezione dei cittadini e degli stessi addetti ai lavori (pensiamo, ad es., al principio della parità di armi nella formazione della prova di cui all'art. 111 Cost.).

- A distanza di oltre un quarto di secolo dalla sua introduzione, i contenuti della riforma potrebbero finalmente concorrere a realizzare in una dimensione di effettività il principio del giusto processo, in tutti i corollari contemplati dall'art. 111 Cost., e, più in generale, a valorizzare la funzione difensiva (art. 24 Cost.), intorno alla quale, in uno Stato di diritto, deve ruotare lo svolgimento della giurisdizione.

- La separazione delle carriere sarebbe maggiormente funzionale ad assicurare quell'esigenza di competenza e professionalità che si impone nell'attuale contesto socio-istituzionale, vista la profonda differenza delle attività che i magistrati adibiti alle diverse funzioni sono chiamati a svolgere, non potendosi pensare oggi che il superamento di un medesimo concorso possa preparare a ricoprire indistintamente (ovvero con eguale efficacia) ruoli così diversi tra loro.

- Diversamente, chi, come numerosi critici della riforma, invoca l'appartenenza ad un'unica, quasi mitologica, "cultura della giurisdizione", quale elemento di garanzia, omette di valutare le implicazioni e i condizionamenti, ben più rilevanti, che possono scaturire, anche nell'ambito di un singolo processo, dall'adesione ad una medesima corrente da parte di magistrati adibiti a diverse funzioni.

- La previsione di due distinti Consigli superiori persegue, per tutti i motivi considerati in questa sede, l'obiettivo di una più efficiente amministrazione della giustizia, tenuto conto del più volte richiamato disposto dell'art. 111, co. 2 Cost. e dell'evidente diversità delle funzioni che ciascuna categoria di magistrati è chiamata a svolgere: sostenere che ciò possa andare ad intaccare il principio della separazione dei poteri equivale ad assecondare il luogo comune costituzionale per il quale la magistratura sia un potere *tout court* e non, invece, prima di tutto un ordine (cfr. art. 104 Cost.)¹⁶.

¹⁶ Proprio la formulazione, apparentemente contorta, del primo comma dell'art. 104 Cost. rivela, in un certo senso, l'ostilità dei Costituenti a riconoscere alla magistratura *apertis verbis* la natura di potere (retaggio culturale del periodo liberale), o evidenza, comunque, la specificità di tale potere rispetto agli altri. M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Riv. AIC*, 4, 2014, p. 3, a proposito della dicotomia tra ordine e potere, parla di «ambiguità voluta», in ragione delle specificità che devono caratterizzare la giurisdizione rispetto agli altri poteri. Il progetto di riforma della Commissione D'Alema (XIII legislatura) prevedeva la soppressione dell'aggettivo «altro» dal primo comma dell'art. 104 Cost. («ordine autonomo e indipendente da ogni potere», art. 120, co. 1 del progetto finale), allo scopo di evitare di qualificare la magistratura come un potere. Sul punto, si veda O. ROSELLI, *Principi (e norme) sull'ordinamento giurisdizionale: artt. 117.1, 2, 3 (rinvio), 118, 119.1, 2 (rinvio), 3, 120.1, da 121 a 125 (rinvio), 126.1,*

- L'introduzione del sorteggio quale criterio di selezione dei componenti dei Consigli superiori non deve destare alcuno scandalo, considerato il livello complessivo dei sorteggiabili, a maggior ragione se si tiene conto della fondamentale circostanza che gli organi in questione, per il loro posizionamento ordinamentale, sono da intendersi quali organi di alta amministrazione prima che di rappresentanza in senso stretto, non essendo detto, peraltro, che i meccanismi elettorali attualmente in vigore siano in grado di individuare i soggetti davvero più competenti o idonei.
- Nella medesima direzione va interpretata anche la scelta, che ritengo del tutto condivisibile, di sottrarre al CSM le competenze disciplinari, al fine di attenuarne i connotati domestici che ne caratterizzano attualmente l'esercizio, affidandole all'Alta Corte.
- Peraltro, lungi dal ravvisare alcun intento punitivo in un disegno che, difatti, sta raccogliendo i consensi anche di numerosi esponenti dell'ordine giudiziario e ribadendo che in nessun modo lo stesso determina alcuna, nemmeno remota, ipotesi di soggezione della magistratura requirente all'esecutivo, tutt'altro¹⁷, si può sostenere che la riforma dia luogo piuttosto ad un assetto ordinamentale maggiormente equilibrato e conforme alle intenzioni dei Costituenti, in relazione soprattutto alla vocazione *democratica* manifestata dall'art. 101 Cost.¹⁸, rimasta in larga misura incompiuta nell'arco dei decenni.
- Per tutti i motivi osservati, non risponde al vero l'argomento, agitato in questi mesi, secondo cui il disegno di riforma determinerebbe a ridimensionare il potere giudiziario, mirando lo stesso tutt'al più a sgonfiare il sistema correntizio, a tutela dei singoli magistrati, preservandoli dai condizionamenti che le sue degenerazioni possono determinare, e, ovviamente, dei cittadini cui – non dimentichiamo – si rivolge veramente l'amministrazione della giustizia.
- Si può dire, pertanto, che il disegno, lungi da un conservatorismo costituzionale meramente oppositivo, per la descritta coerenza con lo spirito originario del titolo IV e per la consonanza con il disposto dell'art. 111 Cost., possa contribuire a realizzare

127, 128 (rinvio) e 130, 1, 3, 4, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO (a cura di), *La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura: cronaca dei lavori e analisi dei risultati*, Torino, 1998, p. 767.

¹⁷ Come si può evincere con chiarezza dal testo del "nuovo" art. 104, co. 1 Cost., ai sensi del quale «[l]a magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

¹⁸ Nel suo duplice richiamo al popolo (co. 1) e alla legge (co. 2), che rimanda, in entrambi i casi, all'idea di sovranità (art. 1 Cost.).

appieno le premesse più nobili, mai del tutto espresse, scritte nelle radici del costituzionalismo liberaldemocratico, che non può aver certo esaurito la propria spinta propulsiva e riformatrice.

dirittifondamentali.it